



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 marzo 2017 n.34
(Ratifica Decreto Delegato 17 agosto 2016 n.107)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 17 agosto 2016 n.107 – - Modifiche al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 - Provvedimenti in materia di Start Up ad alta tecnologia - promulgato:

Visto l'articolo 21, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n.71;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 28 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 marzo 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 20 marzo 2017;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 17 agosto 2016 n.107 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N. 116 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Sono classificate “Imprese Start Up ad alta tecnologia” le imprese che hanno i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) hanno un contratto di incubazione in essere con l'Incubatore d'impresa dell'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
 - b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali, che hanno sottoscritto il contratto d'incubazione con l'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico entro 24 mesi dall'ottenimento della prima licenza ed hanno un totale del valore del fatturato annuo relativo all'attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 euro;

- c) nel caso di soci persone giuridiche queste non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
 - d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;
 - e) almeno il 35 % del capitale sociale è in capo a:
 - 1) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure
 - 2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;
 - f) l'Amministratore Unico o i membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione non devono ricoprire la carica di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione in altre società di diritto sammarinese;
 - g) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
2. Il regime di impresa Start Up ad alta tecnologia ha una durata massima di cinque anni che si computano dal primo rilascio della licenza.
3. Nel caso si utilizzi l'istituto del part time questo deve essere inferiore alle cinque ore giornaliere e/o alle venticinque ore settimanali.”

Art. 2

1. Il comma 4, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:
- “4. L'impresa ammessa ai benefici di cui ai commi 2 e 3 deve richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto con l'Ente gestore del Parco Scientifico Tecnologico, pena la perdita dei benefici sopra citati che comporta:
- l'obbligo di versare il 50% del capitale sociale entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
 - l'obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata;
 - la decadenza dei contratti di lavoro di cui all'articolo 6.”.

Art. 3

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 6, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 sono inseriti i seguenti commi:
- “5-bis. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 entro trenta

giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della Start Up ad alta tecnologia legati all'assunzione medesima.

5-ter. Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia, l'impresa Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente tramite contratto rinnovabile al massimo di altri due anni, con una delle comuni forme di assunzione previste dalla normativa sammarinese.”.

Art. 3-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al precedente comma può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 8, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 6.”.

Art. 4

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

“8 bis. Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri famigliari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.”.

Art. 5

1. Dopo l'articolo 16 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente articolo:

“Art. 16 bis

(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell'atto di cessione delle quote.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle imprese Start Up ad alta tecnologia

4. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;

b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni;

c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per

l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

5. La cessione delle partecipazioni nelle Start Up ad alta tecnologia è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.

6. Ai fini del presente decreto per “*manager*” si intende l'amministratore o dirigente della Start Up ad alta tecnologia con poteri decisionale nella conduzione della stessa, i cui poteri decisionali risultano da contratto regolarmente registrato.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Ai soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, che hanno sottoscritto il contratto d'incubazione prima del 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente decreto delegato, fatta salva la facoltà di tali soggetti di optare per l'applicazione delle modifiche. L'opzione esercitata per il nuovo regime non comporta comunque l'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del Decreto Delegato n.116/2014 e successive modifiche. Tale opzione deve essere comunicata da parte degli stessi, pena la decadenza del diritto di esercitare la medesima, entro il 30 aprile 2017 all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e alla Techno Science Park San Marino – Italia S.p.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti